

N. R.G. 113/2023



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
sezione lavoro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
..... pronunzia la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 28 co.1 d.lgs. 1.9.2011, n. 150 ed ex art. 281-*terdecies* in relazione all'art. 281-*sexies* cod.proc.civ. nella causa per controversia in materia di discriminazione promossa
con ricorso depositato in data 28.3.2023

d a

rappresentata e difesa dall' avv. Giovanni Guarini pec giovanni.guarini@pec.it
e dall'avv. Alberto Guariso pec alberto.guariso@milano.pecavvocati.it

ricorrente

c o n t r o



data....e la conseguente insussistenza dell'obbligo della ricorrente di restituire detta somma;

c) condannare l'INPS a pagare la somma pari ad € 335,00 euro mensili (o il diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia) a decorrere dal mese di marzo 2022 fino alla data della sentenza o in subordine la somma di euro 4.020,00 come maturati alla data di deposito del ricorso o la diversa somma che si riterrà di giustizia;

d) ordinare all'INPS, occorrendo anche nell'ambito del piano di rimozione ex art. 28, comma 5, d.lgs. 150/2011, di riconoscere alla ricorrente, anche per il futuro, l'AUU anche in presenza di permesso per attesa occupazione, fermo restando ogni altro requisito richiesto anche ai cittadini italiani;

e) condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

“In via preliminare:

-accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso/intervento per i motivi sopra esposti;

-accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione ad agire ed il difetto di giurisdizione per i motivi già esposti;

In via principale:



Non apparendo manifestamente iniqua, è fondata anche la domanda, proposta da ASGI nei confronti di I.N.P.S., di condanna ex art. 614-*bis* cod.proc.civ. al pagamento, in suo favore, della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di rimozione degli effetti derivanti dalla discriminazione diretta collettiva, limitatamente alla modificazione della circolare n. 23/2022 e alla pubblicità di tale modificazione, con decorrenza dal centoventesimo giorno successivo alla data odierna.

5. in ordine alle spese

In applicazione del principio della soccombenza, le spese devono essere poste a carico dell'I.N.P.S., con distrazione in favore dei difensori della ricorrente che si sono dichiarati antistatari ai sensi dell'art. 93 co.1 cod.proc.civ..

P.Q.M.

Il tribunale ordinario di Trento – sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, così decide:

1. Rigetta l'eccezione, sollevata da I.N.P.S., di inammissibilità del ricorso ex art. 702 cod.proc.civ..
2. Rigetta l'eccezione, sollevata da I.N.P.S., di inammissibilità dell'azione civile contro la discriminazione ex art. 28 d.lgs. 1.9.2011, n. 150.
3. Rigetta l'eccezione, sollevata da I.N.P.S., di difetto di legittimazione ad agire dell'intervenuta ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE – ASGI.
4. Rigetta l'eccezione, sollevata da I.N.P.S., di difetto di giurisdizione in punto domanda di modificazione della circolare n. 23 del 9.2.2022.



5. Accerta che integra una discriminazione diretta individuale la condotta con cui l'I.N.P.S ha negato alla ricorrente l'accesso a corresponsione dell'assegno unico universale ex d.lgs. 29.12.2021, n. 230 (da lei domandato in relazione ai propri due figli minorenni), ritenendo non rientrasse, tra i requisiti soggettivi richiesti al cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea ai fini dell'accesso alla suddetta prestazione, la titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 co.11 d.lgs. 25.7.1998, n. 286 ed ex art. 37 co. 5 d.P.R. 31.8.1999, n. 394.
6. Ordina all'I.N.P.S. di rimuovere gli effetti derivanti dalla suddetta discriminazione diretta individuale attraverso:
- l'accertamento, in favore della ricorrente, del diritto alla corresponsione dell'AUU dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa (24.3.2022) fino alla persistenza dei relativi requisiti,
 - la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento, in favore della ricorrente, delle prestazioni già maturate a tale titolo e non ancora erogate, con gli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo a quelli di maturazione dei crediti fino al saldo e con il maggior danno da svalutazione, liquidato sulla base della differenza tra la variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dagli stessi termini *a quibus* fino ad oggi, ed il saggio legale degli interessi.
 - l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito di € 2.450,00, di cui I.N.P.S. ha chiesto la ripetizione con lettera del 20.2.2023.
7. Accerta che integra una discriminazione diretta collettiva la condotta con cui l'I.N.P.S., mediante il messaggio n. 2951 del 25/07/2022, ha ritenuto che: *“Non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi: Attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive*



modificazioni; art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni)...”, con conseguente pregiudizio per i cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione Europea, i quali, essendo in possesso del citato permesso di soggiorno in attesa di occupazione, non hanno presentato domanda di corresponsione dell’AUU perché dissuasi dall’orientamento interpretativo espresso dall’Istituto.

8. Ordina all’I.N.P.S. di rimuovere gli effetti derivanti dalla suddetta discriminazione diretta collettiva attraverso:
 - la modificazione della circolare n. 23/2022, indicando i titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 co.11 d.lgs. 286/1998 ed ex art. 37 co. 5 d.P.R.394/1999 tra gli aventi diritto all’AUU,
 - la pubblicità di tale modificazione attraverso l’inserimento di uno specifico avviso sulla *home page* del sito istituzionale, per un minimo di giorni sessanta,
 - alla revisione di tutti i provvedimenti di rigetto adottati nei confronti degli stranieri titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione,
 - al pagamento in favore dell’ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE - ASGI della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di rimozione degli effetti derivanti dalla discriminazione diretta collettiva, limitatamente alla modificazione della circolare n. 23/2022 e alla pubblicità di tale modificazione, con decorrenza dal centoventesimo giorno successivo alla data odierna.
9. Condanna I.N.P.S. alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio, liquidate nella somma di € 4.000,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, con distrazione in favore degli avvocati Giovanni Guarini e Alberto Guariso, che si sono dichiarati antistatari ai sensi dell’art. 93 co.1 cod.proc.civ..



Trento, 19 settembre 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL GIUDICE

